Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 414
2º Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1º settembre 2020

I N D I C E

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 3
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 53
Plenaria (1ª notturna) (*)
Plenaria (2ª notturna) (*)

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un 3º supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

32ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

indi del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 8.114 (testo 3), 27.0.8 (testo 2), 43.0.54 (testo 3), 54.8 (testo 4), 56.62 (testo 2), 57.4 (testo 2), 60.18 (testo 2), 62.3 (testo 2) e 62.9 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 11.4, 11.15, 11.0.1, 11.0.4 e 11.0.50 sono stati ritirati.

Su proposta della relatrice SUDANO *(IV-PSI)*, gli emendamenti 11.8 (testo corretto testo 2), 11.9, 11.18 (testo 2), 11.23 (testo 2), 11.0.5, gli identici tra loro 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9 sono accantonati.

La RELATRICE esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte, ad eccezione degli identici 11.0.68, 11.0.69 e 11.0.70, sui quali il parere è favorevole.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme alla Relatrice.

Posti separatamente ai voti le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 11.1, gli identici 11.2 e 11.3, gli identici 11.5, 11.6 e 11.7, nonché gli emendamenti 11.10, 11.0.45, 11.0.46 e 11.0.47.

Gli emendamenti 11.0.60, 11.0.61, 11.0.62, 11.0.63, 11.0.64 nonché gli identici 11.0.65, 11.0.66 e 11.0.67, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti sul testo di alcuni emendamenti, cui replica il PRESIDENTE.

Il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* fa proprio l'emendamento 11.0.70.

Le Commissioni riunite, con un'unica votazione, approvano gli emendamenti identici 11.0.68, 11.0.69 e 11.0.70.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 12.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 12.15 è stato ritirato.

Su proposta del relatore per la 1ª Commissione GARRUTI *(M5S)*, gli emendamenti 12.0.8 (testo 2) e 12.0.22 sono accantonati.

Il Relatore esprime quindi parere contrario sull'emendamento 12.0.3, nonché sugli identici 12.0.12, 12.0.13 e 12.0.14.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme al Relatore.

L'emendamento 12.0.3, posto ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 12.0.12, 12.0.13 e 12.0.14, di identico contenuto.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 14.

Su proposta del relatore GARRUTI *(M5S)*, l'emendamento 14.0.5 (testo 2) è ulteriormente accantonato.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 14.0.7.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

L'emendamento 14.0.7, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.10 che, su proposta del RELATORE, è ulteriormente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 16.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 16.0.29 è stato ritirato per la trasformazione in un ordine del giorno.

Su proposta del relatore GARRUTI *(M5S)*, gli emendamenti 16.0.4 (testo 2) e 16.0.5 sono ulteriormente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 17.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 17.12 (testo 2) è stato ritirato

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 17.28 (testo 2) e parere contrario sull'emendamento 17.0.48.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

L'emendamento 17.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 17.0.48, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 18.0.7, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

L'emendamento 18.0.7, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 19.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 19.0.108 è stato ritirato. Gli emendamenti 19.18 (testo 2) e 19.0.117 sono stati invece trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1883/112/1 e 8 e G/1883/87/1 e 8, pubblicati in allegato.

Su proposta del relatore GARRUTI *(M5S)*, gli emendamenti 19.5 (testo 3), 19.7, 19.16, 19.33 (testo 4), 19.43 e 19.0.91 sono ulteriormente accantonati.

Il Relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.6 (testo 2), 19.21 (testo 2), 19.44 (testo 2) e 19.45, quest'ultimo a condizione che venga riformulato come il precedente.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 19.39 e 19.40.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

L'emendamento 19.6 (testo 2) resta accantonato in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 19.21 (testo 2).

Gli emendamenti 19.39 e 19.40, posti separatamente ai voti, sono respinti.

I senatori MIRABELLI *(PD)* e COLLINA *(PD)* aggiungono le proprie firme all'emendamento 19.44 (testo 2).

La senatrice VONO *(IV-PSI)* riformula l'emendamento 19.45 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 19.44 (testo 2).

Gli emendamenti identici 19.44 (testo 2) e 19.45 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 20.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 20.0.9 è stato ritirato.

Su proposta del relatore GARRUTI *(M5S)*, l'emendamento 20.0.29 (testo 2) è accantonato.

Il Relatore esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti identici 20.10 e 20.34 (testo 2), nonché sugli emendamenti 20.20, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.0.8 (testo 3) e 20.0.10, a condizione che siano riformulati nello stesso testo dei precedenti.

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2) e 20.41 (testo 2).

Il senatore MIRABELLI *(PD)* riformula l'emendamento 20.20 in un testo 2, identico agli emendamenti 20.10 e 20.34 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* fa proprio l'emendamento 20.36. Riformula quindi gli emendamenti 20.35, 20.36 e 20.37 in altrettanti testi 2, identici agli emendamenti 20.10 e 20.34 (testo 2) *(pubblicati in allegato*.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* riformula gli emendamenti 20.38 e 20.0.10 in altrettanti testi 2, identici agli emendamenti 20.10 e 20.34 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* riformula l'emendamento 20.0.8 (testo 3) in un testo 4, identico agli emendamenti 20.10 e 20.34 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 20.10, 20.34 (testo 2), 20.20 (testo 2), 20.35 (testo 2), 20.36 (testo 2), 20.37 (testo 2), 20.38 (testo 2), 20.0.8 (testo 4) e 20.0.10 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti identici 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2) restano accantonati in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2) e 20.41 (testo 2), di identico contenuto, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 22.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 22.0.1 è ritirato

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 22.0.2 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 24.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 24.3 e 24.13 sono ritirati.

L'emendamento 024.1 (testo 2) è accantonato in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. Conseguentemente, anche gli emendamenti 024.2, 024.3, 024.4, 024.5 restano accantonati.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia l'intenzione di trasformare la seconda parte dell'emendamento 024.1, non presente nel relativo testo 2, in un ordine del giorno.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 24.0.6 (testo 2).

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 24.0.6 (testo 2) al fine della trasformazione in un ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 26.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 26.0.1 (testo 2) e 26.0.3 sono ritirati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 26.5 (testo 2), 26.6 e 26.7 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 27.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 27.1, nonché sugli identici 27.0.6 (testo 2), 27.0.7 (testo 2) e 27.0.8 (testo 2).

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 27.1.

Le senatrici PAVANELLI *(M5S)* e DI GIROLAMO *(M5S)* aggiungono la propria firma all'emendamento 27.0.6 (testo 2).

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 27.0.6 (testo 2), 27.0.7 (testo2) e 27.0.8 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 28.

Su proposta del RELATORE, gli emendamenti 28.5, 28.6, 28.0.7 (testo 2) e 28.0.8 sono accantonati.

Invita poi a ritirare l'emendamento 28.0.9.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* fa proprio l'emendamento 28.0.9 e lo ritira al fine della trasformazione in un ordine del giorno.

Si passa gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 29.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 29.16 e 29.0.2 sono ritirati e trasformati, rispettivamente, negli in ordini del giorno G/1883/79/1 e 8 e G/1883/86/1 e 8 *(pubblicati in allegato)*.

Su proposta del RELATORE, l'emendamento 29.12 e gli emendamenti 29.0.20, 29.0.21, 29.0.22, 29.0.23, 29.0.24, nonché gli emendamenti 29.0.35 e 29.0.36 sono accantonati.

Il Relatore esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 29.6, 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19. Invita al ritiro dell'emendamento 29.18.

Subordina il parere favorevole all'emendamento 29.0.30 a una riformulazione in termini identici al 49.16 (testo 3).

Previa dichiarazione di voto del senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, l'emendamento 29.6, posto ai voti, è respinto.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* ritira l'emendamento 29.18 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/99/1 e 8 *(pubblicato in allegato)*.

Le Commissioni riunite respingono gli emendamenti identici 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19.

Su richiesta del senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, l'emendamento 29.0.30 viene ulteriormente accantonato per essere esaminato congiuntamente alla proposta 49.0.65.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 30.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 30.1 e 30.0.4 sono stati ritirati per la trasformazione in ordini del giorno. L'emendamento 30.0.7 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/83/1 e 8 *(pubblicato in allegato)*.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 30.5 e parere contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

L'emendamento 30.5, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CORTI *(L-SP-PSd'Az)* trasforma l'emendamento 30.0.1 (testo 2) nell'ordine del giorno G/1883/133/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 31.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1, subordinato a una riformulazione che, sia alla lettera *a)* che alla lettera *b)*, sostituisca le parole: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.» con le seguenti: «previa informazione alle organizzazioni sindacali.».

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 31.1 (testo 2), *pubblicato in allegato*, intervenendo altresì per dichiarazione di voto.

Posto ai voti, l'emendamento 31.1 (testo 2) è approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 31.5.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 33.0.2 è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1883/113/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 34.2 che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 35.

Su proposta del RELATORE, gli emendamenti 35.7 (testo 2) e 35.0.1 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 37.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 37.0.1 è ritirato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 37.1.

Sull'emendamento 37.0.2 il parere è favorevole a condizione che l'articolo aggiuntivo venga riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 37.1.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* acconsente alla riformulazione proposta e presenta l'emendamento 37.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato. Presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1883/135/1 e 8, pubblicato in allegato, relativo alla parte della proposta emendativa espunta dalla riformulazione.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 37.1 e 37.0.2 (testo 2) restano accantonati in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 38.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 38.6 è ritirato. L'emendamento 38.43 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/122/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 38.21, 38.22 (testo 3), 38.50, 38.0.1 (testo 2) – a condizione che venga inserita una clausola di invarianza finanziaria – e 38.0.5 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 38.7 e 38.0.17.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 38.21, 38.22 (testo 3), 38.0.1 (testo 2) e 38.0.5 (testo 2) restano accantonati in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* fa proprio l'emendamento 38.7 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 38.50, posto ai voti, è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PERGREFFI, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 38.0.17.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 39.

Su proposta del RELATORE, l'emendamento 39.1 (testo 2) è ulteriormente accantonato.

Il Relatore esprime parere contrario sugli emendamenti identici 39.2, 39.3 e 39.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 39.5, che tuttavia resta accantonato in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

Gli emendamenti identici 39.2, 39.3 e 39.4, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 40.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 40.2, 40.3 e 40.0.9 sono ritirati. L'emendamento 40.0.30 è stato ritirato per essere trasformato in un ordine del giorno.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* chiede che sia annullata la votazione dell'emendamento 40.0.22, respinto nel corso della seduta n. 28, poiché avvenuta dietro parere contrario dei Relatori e del Governo, basato tuttavia sull'erroneo presupposto che la Commissione bilancio avesse espresso avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MARGIOTTA e il RELATORE confermano la circostanza e acconsentono alla richiesta.

Il PRESIDENTE, constatato l'unanime consenso dei Gruppi, dispone l'annullamento della votazione dell'emendamento 40.0.22, che resta accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di apporre la propria firma, unitamente a quella dei componenti del gruppo della Lega nelle Commissioni riunite e del senatore Ripamonti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 40.4 (testo 3) e 40.0.28 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 40.4 (testo 3) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio. Ammette altresì all'esame, in quanto di contenuto analogo, l'emendamento 40.0.31 (testo 2), che nella sua formulazione originaria era stato dichiarato improponibile, che viene anch'esso accantonato.

L'emendamento 40.0.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 42.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 42.1 è ritirato. L'emendamento 42.8 (testo 2) è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/118/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Su richiesta del RELATORE, è disposta una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,25.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 43.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 43.38, 43.39, 43.0.18 e 43.0.103 (testo 3) sono ritirati. L'emendamento 43.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/116/1 e 8. L'emendamento 43.74 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/114/1 e 8. L'emendamento 43.0.46 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/89/1 e 8. L'emendamento 43.0.97 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/117/1 e 8. L'emendamento 43.0.119 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/107/1 e 8. L'emendamento 43.0.124 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/108/1 e 8. Tutti i predetti ordini del giorno sono pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 43.17, nonché sugli emendamenti 43.18, 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25 (testo 2), 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 43.31 e 43.32, a condizione che siano riformulati in senso identico al 43.17, chiedendone tuttavia un momentaneo accantonamento.

Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 43.55. Sull'emendamento 43.0.70 (testo 2) il parere favorevole è subordinato a una riformulazione che espunga il comma 2.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 43.36, 43.70, 43.77, 43.0.17, 43.0.19, 43.0.47 e 43.0.48.

Su sua proposta, sono ulteriormente accantonati gli emendamenti 43.33 (testo 2), 43.34 (testo 4), 43.35, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7 (testo 3), 43.0.44, 43.0.54 (testo 3) e 43.0.62 (testo 2)

Posto ai voti, l'emendamento 43.36 è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 43.55 è approvato.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 43.70, chiedendo al Relatore di rivalutare la sua posizione a favore di un ulteriore accantonamento: le soglie per l'applicazione della normativa antimafia, infatti sono già previste dall'ordinamento, e la proposta in esame si limita ad innalzarle per alcune limitate fattispecie, semplificando gli adempimenti per le imprese senza intaccare la *ratio* della normativa.

Il RELATORE conferma l'avviso contrario.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 43.70.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 43.77.

Previa dichiarazione di voto del senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, l'emendamento 43.0.17 è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 43.0.19 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 43.0.47 e 43.0.48 sono respinti.

In assenza del proponente, il senatore COLLINA *(PD)* fa proprio l'emendamento 43.0.70 (testo 2) e, accogliendo l'invito del Relatore, lo riformula in un testo 3 *(pubblicato in allegato).*

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 43.0.70 (testo 3).

Si passa all'emendamento 43.33 (testo 2), precedentemente accantonato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* invita il proponente a riformularlo, sopprimendo i commi 4-*ter* e 4-*quater*.

In assenza del proponente, il senatore COLLINA *(PD)* fa proprio l'emendamento 43.33 (testo 2) e, accogliendo l'invito del Relatore, lo riformula in un testo 3 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* riformula l'emendamento 43.34 (testo 4) in un testo 5, *pubblicato in allegato*, dello stesso tenore dell'emendamento 43.33 (testo 3).

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* riformula l'emendamento 43.35 in un testo 2, pubblicato in allegato, dello stesso tenore dell'emendamento 43.33 (testo 3).

Le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti identici 43.33 (testo 3), 43.34 (testo 5) e 43.35 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 43.17 e delle proposte correlate.

Il senatore SANTILLO *(M5S)* fa proprio l'emendamento 43.18 e si dichiara disponibile a riformularlo nel senso prospettato dal Relatore.

In assenza del proponente, il senatore COLLINA *(PD)* fa proprio l'emendamento 43.25 (testo 2) e lo riformula in un testo 3 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che il testo dell'emendamento 43.17 e del 43.25 (testo 3), cui dovrebbero uniformarsi i proponenti degli altri emendamenti sulla stessa materia, non sopprime la previsione che consente di imbottigliare un vino al di fuori della pertinente zona geografica delimitata, con conseguenti rischi di scadimento della qualità del prodotto. Il contenuto della norma, infatti, è stato trasferito alla lettera *h)* della proposta.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* osserva che gli emendamenti in esame hanno la finalità di sopprimere le lettere *d)* ed *e)* del comma 4 vigente, e non di aggiungere ulteriori previsioni, pertanto i senatori che intendono far propri emendamenti in assenza dei proponenti, dovrebbero tenere conto dell'intento con cui quelle proposte di modifica sono state presentate.

Il senatore SANTILLO *(M5S)* ritira la propria firma dall'emendamento 43.18.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* chiede una breve sospensione.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone l'ulteriore accantonamento degli emendamenti identici 43.17 e 43.18, nonché degli emendamenti 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25 (testo 3), 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 43.31 e 43.32.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 13,15.

Si riprende dagli emendamenti all'articolo 44, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 44.3, 44.4, 44.5, 44.6 e 44.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento 44.0.5 e contrario sull'emendamento 44.0.10.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Gli emendamenti 44.3, 44.4, 44.5, 44.6 e 44.7 restano accantonati.

In assenza del proponente, il senatore COLLINA *(PD)* fa proprio l'emendamento 44.0.5 che, posto ai voti, è approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 44.0.10.

Si passa agli emendamenti all'articolo 45, precedentemente accantonati.

Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 45.0.2 (testo 2) e 45.0.6 sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone di accantonare nuovamente l'emendamento 45.0.5 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio.

Resta accantonato l'emendamento 45.0.5 (testo 2).

Si passa agli emendamenti all'articolo 46, precedentemente accantonati.

Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 46.6 e 46.0.7 sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 46.4 (testo 2) e 46.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento 46.7.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Gli emendamenti 46.4 (testo 2) e 46.5 restano accantonati.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 46.7.

Si passa agli emendamenti all'articolo 47, precedentemente accantonati.

Il presidente COLTORTI avverte che l'emendamento 47.0.2 (testo 2) è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/88/1 e 8, pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 47.0.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1883/115/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 47.4. Propone di accantonare nuovamente l'emendamento 47.0.1.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 47.4 è respinto.

L'emendamento 47.0.1 resta accantonato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 48, precedentemente accantonati.

Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 48.6, 48.17, 48.18 e 48.29 (testo 2) sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 48.1 e favorevole sull'emendamento 48.4 (testo 2), che tuttavia propone sia accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 48.5 (testo 2) e contrario sull'emendamento 48.7. Il parere è favorevole sugli emendamenti identici 48.10, 48.11, 48.12 e 48.13, limitatamente al punto 3), e contrario sugli emendamenti 48.15 e 48.16.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 48.20 (testo 2), di cui propone l'accantonamento in attesa del parere della Commissione bilancio. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 48.0.12 (testo 2), identico all'emendamento 49.0.70 (testo 2). Propone l'accantonamento degli emendamenti 48.0.18 e 48.0.20 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Associandosi all'invito ai proponenti degli emendamenti identici 48.10, 48.11, 48.12 e 48.13 a riformularli in un testo 2 che preveda il solo punto 3), rileva che i punti 1) e 2) potrebbero essere inseriti in un ordine del giorno.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* aggiunge la firma all'emendamento 48.0.18.

Posto ai voti, l'emendamento 48.1 è respinto.

L'emendamento 48.4 (testo 2) è accantonato.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 48.5 (testo 2).

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 48.7.

Si passa agli emendamenti identici 48.10, 48.11, 48.12 e 48.13.

La senatrice VONO *(IV-PSI)* riformula l'emendamento 48.11 in un testo 2 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore DE FALCO *(Misto)* chiede che gli emendamenti in esame siano accantonati, in modo che il Governo possa valutare l'eventuale accoglimento di un ordine del giorno che contenga i punti 1) e 2) dell'emendamento. Sottolinea che per il punto 1) non c'è un problema di copertura finanziaria, in quanto la norma è stata inserita nel cosiddetto decreto agosto (decreto-legge n. 104 del 2020), mentre la disposizione di cui al punto

2) non trova riscontro in quel provvedimento. A suo avviso, bisognerebbe tener conto non solo del minor numero di attività svolte, ma anche delle riduzioni tariffarie che i servizi portuali hanno applicato agli armatori, i quali, a loro volta, hanno praticato sconti ai loro fornitori.

Il sottosegretario MARGIOTTA concorda sulla opportunità di accantonare gli emendamenti in esame.

Gli emendamenti 48.10, 48.11 (testo 2), 48.12 e 48.13 sono quindi accantonati.

Si passa all'emendamento 48.15.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* esprime considerazioni critiche sulla contrarietà del Governo, in quanto l'emendamento in esame rientra tra i pochi segnalati dal Gruppo della Lega. Ciò dimostra l'atteggiamento di chiusura dell'Esecutivo, anche a fronte dell'atteggiamento di collaborazione dimostrato dalla sua parte politica. Auspica che durante la pausa dei lavori possa esserci una riflessione, in modo che a partire dalla ripresa dei lavori ci sia un confronto più costruttivo tra maggioranza e opposizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 48.15 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 48.16, che risulta respinto.

Sono quindi accantonati l'emendamento 48.20 (testo 2) e gli identici 48.0.12 (testo 2) e 49.0.70 (testo 2), sui quali ancora deve esprimersi la Commissione bilancio.

Restano infine accantonati gli emendamenti 48.0.18 e 48.0.20 (testo 2).

Si passa agli emendamenti all'articolo 49, precedentemente accantonati.

Il presidente COLTORTI avverte che l'emendamento 49.0.84 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 49.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 49.16 (testo 3). Invita i proponenti degli emendamenti 49.0.46 (testo 2), 49.0.111 (testo 3) e 49.0.47 (testo 2) a riformularli in un testo identico a quello dell'emendamento 49.16 (testo 3). Esprime parere contrario sull'emendamento 49.0.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 49.0.22 e 49.0.26. Invita i proponenti degli emendamenti identici 49.0.42 e 49.0.43 a trasformarli in ordini del giorno. Propone di accantonare gli emendamenti 49.0.45, 49.0.48 e 49.0.49.

Invita i proponenti dell'emendamento 49.0.50 a trasformarlo in ordine del giorno. Esprime parere contrario sugli emendamenti 49.0.52, 49.0.57, 49.0.58 e 49.0.65 e favorevole sull'emendamento 49.0.70 (testo 2), che è identico all'emendamento 48.0.12 (testo 2). Propone di accantonare gli emendamenti identici 49.0.85 e 49.0.86. Invita i proponenti degli emendamenti 49.0.94 e 49.0.95 a trasformarli in ordini del giorno.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Quanto all'emendamento 49.16 (testo 3), ricorda che si era stabilito di esaminarlo insieme all'emendamento 29.0.30. Tuttavia, tenuto conto degli interventi del senatore Augussori, propone di anticipare la pausa dei lavori, per consentire un approfondimento su questo punto.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, a proposito dell'emendamento 49.16 (testo 3), osserva che alcune disposizioni in esso contenute sono analoghe ad altre dichiarate improponibili.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* rinnova alla Presidenza l'invito a porre in votazione soltanto gli emendamenti su cui vi è già il parere della Commissione bilancio, che sta esaminando prioritariamente le proposte di modifica su cui il Relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso un orientamento favorevole.

Il presidente COLTORTI assicura che cercherà di armonizzare i lavori della Commissione con quelli della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

(al testo del decreto-legge)

G/1883/79/1 e 8 (*già* 29.16)

MOLLAME

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

premesso che:

l'articolo 29 reca disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e per l'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni;

considerato che:

nella fase precedente al verificarsi dell'emergenza sanitaria i tempi di attesa per il collaudo dei dispositivi di guida destinati alle persone con disabilità motoria erano sensibilmente diversi sul territorio nazionale e variavano da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 90 giorni;

con l'introduzione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 non vi sono più tempi certi per la conclusione di tali procedure di collaudo. Ciò determina un grave pregiudizio per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità sancito dalla Costituzione e rafforzato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere celermente alla definizione di modalità semplificate per gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui all'articolo 75, comma 3-*bis*, del Codice della strada necessaria all'omologazione dei veicoli, con particolare riferimento a quelli destinati alle persone con disabilità motoria;

G/1883/83/1 e 8 (*già* 30.0.7)
BITI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 30.0.7.

G/1883/86/1 e 8 (*già* 29.0.2)
GRIMANI, VONO, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sancisce l'obbligo in capo ai datori di lavoro relativo all'introduzione degli "accomodamenti ragionevoli" in tutte i casi in cui una disabilità o patologia di lunga durata comportino un'inidoneità alla mansione;

l'art. 2, comma 1, lett. d) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - firmata a New York i 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 - definisce accomodamenti ragionevoli "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali";

l'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disciplina le misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, e prevede l'equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a malattia, non computabile ai fini del periodo di comporto, per i lavoratori del settore privato, e a degenza ospedaliera, per i lavoratori pubblici,

considerato che:

è da ritenersi ragionevole l'introduzione di strumenti di accesso diretto e semplificato all'istituto previsto dal suddetto articolo 26, nel caso in cui l'inidoneità perduri, pur a seguito degli accomodamenti ragionevoli, durante la fase emergenziale,

impegna il Governo:

ad adottare misure specifiche volte a qualificare l'attestazione di fragilità determinata in azienda, a seguito della verificata impossibilità di adozione degli accomodamenti ragionevoli e risultato non praticabile lo svolgimento della prestazione in modalità agile, come certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti dall'art. 26 del decreto cd. Cura Italia, prevedendo altresì la non computabilità di detta astensione ai fini del periodo di comporto.

G/1883/87/1 e 8 (*già* 19.0.117)
VONO, GRIMANI, GARAVINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

i dati Istat relativi al decennio 2009-2018 delineano un quadro preoccupante per il nostro Paese: 182mila laureati, infatti, hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero, e nel solo anno 2018 sono ben 29mila i laureati che hanno deciso di trasferirsi fuori dall'Italia;

il tema dell'attrattività del nostro Paese nei confronti dei talenti, non solo stranieri ma anche italiani, riveste un'importanza strategica per lo sviluppo futuro italiano;

i motivi della scarsa attrattività dell'Italia risiedono innanzitutto nella scarsa quantità di investimenti che annualmente vengono stanziati a favore in particolare della formazione e della ricerca: secondo i dati dell'osservatorio CPI, nel 2017 la spesa pubblica per istruzione rispetto al Pil ammontava al 3,8%, percentuale che pone l'Italia in fondo alla classifica dei Paesi europei, seguita solo da Bulgaria, Irlanda e Romania;

se consideriamo, invece, la spesa per istruzione in rapporto alla spesa pubblica totale, l'Italia si colloca all'ultimo posto in Europa, con una percentuale del 7,9% contro una media europea del 10,2%;

questi dati sono particolarmente preoccupanti per quanto attiene al settore universitario: non solo la percentuale di laureati italiani è inferiore rispetto alla media europea (26,9% in Italia contro una media europea del

39,9%), ma, secondo ulteriori studi che prendono a riferimento l'anno 2015, gli stessi studenti stranieri che scelgono il nostro Paese come destinazione della propria formazione non sono molti, bensì solo il 7% dei laureati rispetto ai colleghi residenti in Italia - percentuale inferiore rispetto a Francia (10%), Germania (11%) e Regno Unito (17%),

considerato che:

il rientro di eccellenze nel Paese assume un rilievo particolarmente prezioso in un momento come quello attuale in cui, a causa dell'emergenza epidemiologica, lo scambio e la collaborazione tra ricerca e industria deve considerarsi il volano del rilancio economico, anche in virtù della necessità di ripensare i contesti organizzativi, produttivi e sociali di ogni singolo settore imprenditoriale, e dell'esigenza di progettare nuove soluzioni volte ad incentrare lo sviluppo dell'Italia su solide fondamenta;

prevedere, a tal proposito, un piano economico ed organizzativo finalizzato al rientro dei talenti italiani emigrati all'estero può qualificarsi come una delle priorità nei confronti delle quali è tangibile l'esigenza di destinare nuove risorse, nonché una delle sfide future imprescindibili per il nostro Paese,

impegna il Governo:

ad incrementare per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di finanziamento ordinario delle università, al fine di destinare le ulteriori risorse all'implementazione di misure per il rientro di docenti e ricercatori italiani all'estero.

G/1883/88/1 e 8 (*già* 47.0.2)

GRIMANI, VONO, GARAVINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

i contratti di sviluppo, operativi dal 2011, sono stati introdotti nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, e rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi, strategici ed innovativi di grandi dimensioni;

i suddetti contratti hanno inevitabilmente subito un significativo rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria e del conseguente periodo di *lockdown*, provocando in tal modo una lesione degli interessi delle imprese che avevano precedentemente sottoscritto il contratto;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte ad autorizzare Invitalia, sino al 30 giugno 2021 e in deroga alla normativa vigente, a:

a) concedere proroghe ai termini di ultimazioni di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate;

b) approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione come anche un incremento della spesa e del contributo previsto nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20% delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo.

G/1883/89/1 e 8 (*già* 43.0.46)

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

secondo i dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) il solo mese di agosto 2020 è stato segnato da quasi 10 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola tra bombe d'acqua, nubifragi e grandine dalle dimensioni anomale che hanno devastato numerosi raccolti;

le tempeste verificatosi nel mese di agosto hanno fatto scattare la richiesta di verifica dello stato di calamità per l'agricoltura nelle zone colpite con milioni di euro di danni dal Veneto al Piemonte, dalla Lombardia al Trentino Alto Adige fino a Marche, Toscana e Lazio;

molte aziende hanno perso in pochi attimi un intero anno di lavoro. A questo si devono aggiungere anche i danni strutturali agli impianti che non potranno più produrre per molto tempo;

impegna il Governo:

ad adottare misure specifiche per consentire alle imprese agricole ubicate in territori colpiti da eventi dannosi - e non assicurate al tempo dell'evento - di accedere agli interventi di sostegno al settore agricolo.

G/1883/99/1 e 8 (*già* 29.18)
RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883);

premesso che:

l'art. 29 del provvedimento in esame reca disposizioni a favore delle persone con disabilità;

considerato che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 20, sancisce l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci "ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile";

il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, e quindi gli Stati membri, debbano combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni;

il decreto legislativo del 20 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada, prevede agevolazioni per la mobilità e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità dotate di apposito contrassegno;

rilevato che:

spesso i veicoli dotati di regolare contrassegno sono costretti loro malgrado a sostare nelle zone a pagamento, trovando i già limitati stalli esistenti occupati anche da veicoli non aventi diritto alla sosta;

migliaia di cittadini con disabilità si sono visti comminare contravvenzioni stradali per aver sostato nelle aree a pagamento nonostante fosse ben in vista l'apposito contrassegno;

già nel 2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva fornito chiaramente l'interpretazione corretta del decreto legislativo del 20 aprile 1992, n. 285, nel Parere del 6 marzo 2006 (Prot. n. 107) dove "si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio";

nel medesimo parere il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti afferma che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 188, comma 2, del Codice della strada, non si possa applicare un criterio di sosta "orario", gratuito o a pagamento che sia, nei confronti del veicolo al servizio della persona con disabilità; la situazione di difficoltà legata all'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 rende ancor più stridente e ingiusta tale discriminazione. Inoltre il mondo della disabilità aspetta già da molto tempo questo indispensabile chiarimento normativo;

di recente, accogliendo due ordini del Giorno nell'ambito dell'esame del c.d. Dl Cura Italia (9/2463/82 e 9/2463/261), il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di prevedere nella predisposizione della c.d. «fase 2» uno specifico intervento volto a riconoscere la gratuità della sosta sulle zone a pagamento per i veicoli dotati di regolare contrassegno al servizio delle persone con disabilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una specifica modifica normativa volta a chiarire la gratuità della la sosta sulle zone a pagamento per i veicoli al servizio delle persone con disabilità munite di regolare contrassegno.

G/1883/107/1 e 8 (*già* 43.0.119)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare le comunicazioni che le strutture turistico ricettive devono inviare al Ministero dell'Interno (comunicazione giornaliera delle generalità degli alloggiati) ed all'ISTAT o agli enti territoriali (indagine mensile sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi) nel senso indicato dall'emendamento n. 43.0.119.

G/1883/108/1 e 8 (*già* 43.0.124)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

premesso che:

l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

considerato che

l'emendamento n. 43.0.124 sulle semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali propone una soluzione volta a favorire lo sviluppo di servizi per la clientela con conseguenti opportunità di lavoro che potrebbero determinare benefici per l'ambiente, in quanto consentirebbero di risparmiare grandi quantità di acqua potabile che altrimenti sarebbero necessari per l'alimentazione delle piscine;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento n. 43.0.124

G/1883/112/1 e 8 [*già* 19.18 (testo 2)]

CASTELLONE, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, LANIECE, PAVANELLI, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883);

premesso che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario;

i nuovi modelli assistenziali per la presa in carico dei pazienti con patologia cronica richiedono un ingresso sempre più precoce dell'assistito in percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari basati su modelli assistenziali centrati sui bisogni globali del paziente;

in molte Regioni si stanno sviluppando servizi articolati di Cure Primarie nei quali è indispensabile, per garantire la continuità assistenziale, la massima integrazione tra assistenza primaria, imperniata sul medico di medicina generale, e cure specialistiche. In un tale contesto il Medico di Medicina generale necessita di competenze sempre più peculiari;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere al riordino della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie in Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consenta l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

G/1883/113/1 e 8 (*già* 33.0.2)
CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883);

premesso che:

l'articolo 33 del decreto in esame reca disposizioni in materia di interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

la carenza di flussi informativi sanitari istituzionali, messa in luce dalla faticosa gestione delle informazioni nel corso delle fasi più acute della diffusione della pandemia, ha evidenziato la fragilità del servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell'informatizzazione del sistema;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare il contributo di cui all'art. 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a implementare l'informatizzazione del Servizio Sanitario, permettendo così di costituire reti di telemedicina per il monitoraggio a distanza dei soggetti affetti da malattie infettive e diffusive posti in isolamento, ovvero da patologie croniche, nonché dei residenti in zone disagiate, e consentendo di istituire flussi informativi relativi alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale.

G/1883/114/1 e 8 (*già* 43.74)
PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

premesso che:

il Capo I del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia attività di impresa e investimenti pubblici;

l'articolo 43 concerne l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura e in materia di controlli;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, alimentari e mangimistiche e l'uniformità di com-

portamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli;

allo scopo di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è stato altresì istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi;

tenuto conto che:

nella normativa summenzionata non si prevede un lasso temporale minimo ai fini dell'esperimento di due successive ispezioni:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate a razionalizzare gli interventi ispettivi nei confronti delle imprese agricole, alimentari e mangimistiche, prevedendo che i medesimi non possano essere effettuati nei novanta giorni successivi all'ultima ispezione.

G/1883/115/1 e 8 (*già* 47.0.3)
FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 47 del provvedimento in esame reca disposizioni per l'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme;

le diverse tipologie di mercati locali che si svolgono nelle principali città italiane attraversano da tempo una fase di grave crisi economica, dovuta alla concorrenza delle grandi piattaforme di commercio *on-line* e la contestuale espansione della grande distribuzione;

l'introduzione delle misure per il contenimento del virus Covid-19 ha contribuito ad aggravare una situazione già estremamente compromessa per l'intero settore;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, destinato al finanziamento di interventi di ristrutturazione e adeguamento alle misure di contenimento delle strutture all'interno delle quali si svolgono i mercati locali, all'eventuale posizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria, nonché per il sostegno dei soggetti che esercitano l'attività di com-

mercio al dettaglio e per la promozione dell'attività turistica correlata all'esercizio di tali attività.

G/1883/116/1 e 8 (*già* 43.1)

TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 43 del provvedimento in esame reca disposizioni per l'erogazione di risorse pubbliche in agricoltura;

il comma 1 prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali senza però intervenire sui requisiti richiesti ai collaboratori (liberi professionisti) che, in quanto operatori dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), accedono al SIAN;

con il comma 4 si interviene invece sulla legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante *"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"* apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita senza intervenire sulla composizione del Comitato nazionale vini DOP e IGP;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità oltre che del personale dipendente anche dei liberi professionisti che, in quanto operatori dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), accedono al SIAN;

a valutare l'opportunità di intervenire sulla composizione del Comitato nazionale vini DOP e IGP prevedendo di inserire anche un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

G/1883/117/1 e 8 (*già* 43.0.97)
MOLLAME

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

premesso che:

il Titolo IV dispone in merito alle semplificazioni in materia di attività d'impresa, ambiente e green economy e in particolare l'articolo 43 prevede nuove norme per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura;

al fine di un rilancio del settore agricolo e per favorirne la sicurezza del lavoro e la diffusione

dell'innovazione sostenibile soprattutto per i giovani imprenditori, è necessario favorire la concessione di mutui agevolati;

impegna, quindi, il Governo

a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti al fine di prevedere per i giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai quaranta anni, nel rispetto della normativa europea vigente, prestiti bancari e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

G/1883/118/1 e 8 (*già* 42.8)
GRIMANI, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

sono innumerevoli le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area che, anche a causa dell'emergenza epidemiologica nonché delle misure adottate al fine di contrastare e prevenire la diffusione dei contagi, non sono riuscite a procedere agli adempimenti previsti per legge entro i termini attualmente vigenti,

impegna il Governo:

a procedere in via amministrativa a riaprire i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive per tutte le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti

d'area che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

G/1883/122/1 e 8 (*già* 38.43)
ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

premesso che:

l'articolo 38 del decreto in esame reca misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

considerato che:

appare necessario emanare disposizioni finalizzate a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

nel decreto in esame è stata inserita una specifica disposizione in materia di elettromagnetismo;

appare opportuno prevedere ulteriori disposizioni per ridurre il più possibile i contenziosi tra amministrazioni locali, comitati di cittadini, associazioni e imprese private che si verificano frequentemente quando i comuni non adottano il c.d. piano antenne;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre l'obbligo per i comuni di adottare un Regolamento che assicuri il regolare insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (c.d. Piano Antenne) e che preveda un'adeguata istruttoria tecnica volta a determinare il miglior posizionamento delle antenne per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

G/1883/133/1 e 8 [*già* 30.0.1 (testo 2)]
CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

Il Senato,

premesso che:

le tecnologie digitali sono una rilevante risorsa per l'efficienza e la produttività della Pubblica Amministrazione. Uno Stato che costa meno e

lavora meglio crea più ricchezza per l'Italia. Questo è un obiettivo che il Governo ha promosso e deve continuare a costituire una priorità per il nostro Paese anche nel futuro;

in tale prospettiva, il tema della dematerializzazione assume particolare rilevanza e attualità. Infatti, l'impulso dato dalla nostra politica per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso nuove applicazioni tecnologiche, un quadro normativo coerente, un'organizzazione dedicata, un metodo condiviso e una cultura diffusa dell'e-government, consente oggi di realizzare quegli ingenti benefici, in termini di risparmio e di efficacia, che il passaggio del documento amministrativo dalla carta al bit ha sempre prospettato;

lo scopo è risolvere molti problemi inerenti la gestione della documentazione amministrativa, attraverso l'eliminazione della documentazione cartacea esistente e evitando la produzione di nuova carta;

Impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti al fine di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali, autorizzando i Comuni a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale nonché la stampa degli atti tramite stampante laser con emissione di timbro digitale, e autorizzando le amministrazioni pubbliche locali alla dematerializzazione degli atti in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

G/1883/135/1 e 8

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19 ha colpito fortemente anche l'avvocatura che, a causa della sospensione dell'attività giurisdizionale ha visto contrarsi notevolmente l' attività professionale, con pesanti conseguenze sul piano economico, cui solo in parte si è fatto fronte con misure mirate di sostegno al reddito; la posizione dell'avvocatura presenta significativi tratti di specificità rispetto agli altri lavoratori autonomi e alle altre professioni, in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa, che la Costituzione stessa definisce "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento";

la garanzia del diritto alla difesa, indipendentemente dal censo, è dunque un bene pubblico e collettivo il cui esercizio deve essere garantito

in concreto. In questo contesto l'istituto del gratuito patrocinio garantisce la piena applicazione del diritto alla difesa per tutti i cittadini e il ruolo dell'avvocato assume una dimensione di rilevanza sociale;

la corresponsione dei compensi dovuti per la difesa che usufruisce del gratuito patrocinio ha rivelato criticità già negli ultimi anni quanto a tempi e modalità di corresponsione. Cosa che ha già richiesto l'attenzione di Parlamento e Governo;

attualmente e più segnatamente l'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività giurisdizionali e altrimenti legate all'amministrazione della giustizia, ha ulteriormente ritardato il pagamento dei compensi già maturati per attività di patrocinio a spese dello Stato o di difesa d'ufficio, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115;

la funzionalità degli istituti e delle procedure previste dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica costituiscono un presidio essenziale per la garanzia del diritto costituzionale alla difesa dei non abbienti, secondo quanto prefigurato dall'articolo 24, comma 3, della Costituzione; al tempo stesso, la corresponsione dei compensi maturati per le attività svolte entro tempi certi e ragionevoli è espressione necessaria della leale cooperazione tra lo Stato e le avvocate e gli avvocati che si impegnano a patrocinare anche nell'interesse dei non abbienti o a esercitare il ministero di difensore d'ufficio; pertanto, ritardi nella corresponsione dei compensi dovuti per lo svolgimento di tali attività, frustrando legittime aspettative e così indebolendo il legame fiduciario tra assistiti, avvocati e Stato, rischiano di pregiudicare il ricorso ai ridetti strumenti e, con esso, il diritto costituzionale alla difesa dei non abbienti;

il Governo in più occasioni, in conformità al mandato politico ricevuto dal Parlamento, ha ribadito la volontà di garantire piena e rapida tutela dei crediti in esami: ciò presuppone, innanzitutto - come il Ministero della Giustizia ha del resto segnalato al Ministero dell'economia e delle finanze (da ultimo attraverso richiesta di integrazione fondi mediante prelevamento dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine") - il reperimento delle risorse necessarie e, in particolare, che il relativo capitolo di bilancio sia sufficientemente capiente,

impegna il Governo:

a prevedere nel primo provvedimento utile tutte le misure (di carattere economico ed amministrativo) idonee a favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione e pagamento dei compensi, in tempi certi e ragionevoli, spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115.

Art. 8.

8.114 (testo 3)

ERRANI, MIRABELLI, DE PETRIS, SANTILLO, LAFORGIA, FEDELI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'art. 8, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al periodo precedente».

Art. 19.

19.45 (testo 2)

PARENTE, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge."».

Art. 20.

20.20 (testo 2)

FEDELI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».

20.35 (testo 2)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».

20.36 (testo 2)

GASPARRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».

20.37 (testo 2)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».

20.38 (testo 2)

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».

20.0.8 (testo 4)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Ulteriore disposizione concernente il corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 sostituire la parola: ''cinque'' con la seguente: ''due''».

20.0.10 (testo 2)

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: ''cinque'' è sostituita con la seguente: ''due''.».

Art. 27.

27.0.8 (testo 2)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''7-*bis*. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet.*''».

Art. 31.

31.1 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «promuovendo la consapevolezza» *con le seguenti:* «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» *e dopo la parola:* «microfoni» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «previa informazione alle organizzazioni sindacali.»;

b) alla lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «promuovendo la consapevolezza» *con le seguenti:* «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» *e dopo la parola:* «svolte» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «previa informazione alle organizzazioni sindacali».

Art. 37.

37.0.2 (testo 2)

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.».

Art. 43.

43.25 (testo 3)
TARICCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1º agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 12, comma 2, le parole: ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività", sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, le parole: ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione," sono soppresse;

d) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.";

e) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La menzione 'superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";

f) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

g) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea";

h) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-*bis*. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dal-

l'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;";

i) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

l) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

43.33 (testo 3)

TARICCO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6

mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

43.34 (testo 5)

VONO, GRIMANI, SBROLLINI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.»

43.35 (testo 2)

PAGANO, BATTISTONI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.»

43.0.7 (testo 3)

GIROTTO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche e della pesca).

1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, sulla base di linee guida comuni, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica".

Art. 43-*ter*.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola "marittima" aggiungere le parole "e delle acque interne"».

43.0.54 (testo 3)

TARICCO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche e della pesca)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, sulla base di linee guida comuni, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica".

Art. 43-*ter*.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola "marittima" aggiungere le parole "e delle acque interne"».

43.0.70 (testo 3)

TARICCO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 43-*bis.*

(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1º agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La menzione 'superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effet-

tuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

e) l'articolo 46 è abrogato;

f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 48.

48.11 (testo 2)

VONO, GRIMANI

All' art. 48 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:

1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".».

Art. 49.

49.0.47 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

''E-*bis*. Strade urbane ciclabili;'';

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

''E-*bis*. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed oriz-

zontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.'';

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*) è sostituito dal seguente:

''12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.'';

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

''58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.'';

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.'';

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.'';

2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';

h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

''8-*bis*. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

''10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';

i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente'';

l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente'' sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';

m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma q-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';

2) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:

''9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-*bis*, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-*quinquies*. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.'';

n) all'articolo 201, comma i-*bis*, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone'';

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-*quinquies*. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante ''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato

all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

''4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1º dicembre 1986, n. 870.''

5-*septies*. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.''.

5-*octies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

Art. 54.

54.8 (testo 4)
BINI

All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica."

b) All'art. 54 comma 3 capoverso 4-*bis* le parole "Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67 comma 1" sono sostituite dalle seguenti" "Nelle more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di cui all'art. 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti".

Art. 56.

56.62 (testo 2)
ROSSOMANDO

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

''4-*septies*. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati, in alternativa alla procedura ordinaria, all'operatore richiedente, previa fideiussione o adeguata garanzia, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento, condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni

che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento''».

Art. 57.

57.4 (testo 2)
COLLINA

*Dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-*bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica di cui al comma 2, lettera a), è attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori».

Art. 60.

60.18 (testo 2)
COLLINA, D'ARIENZO, MIRABELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvia un tavolo istituzionale, con la partecipazione della Regione Sardegna, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i concessionari dei bacini di distribuzione per definire le misure necessarie al rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, attraverso la previsione di interventi mirati a garantire l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, per tutti i consumatori finali civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna. A tal fine, il Tavolo istituzionale, al fine di favorire lo sviluppo della metanizzazione della Sardegna, individua gli interventi necessari a garantire la predisposizione di un'adeguata rete di trasporto di gas naturale ''hydrogen ready'' verso il territorio della Regione Sardegna che colleghi i punti di approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale, anche attraverso la previsione dell'utilizzo di navi spola, a partire dai terminali di rigassifica-

zione italiani regolati, e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione in costruzione o in autorizzazione nelle zone costiere della Regione Sardegna, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura.

6-*bis*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 64, dopo la parola: ''1102'' sono aggiunte le parole: ''nei comuni della Sardegna"».

Art. 62.

62.3 (testo 2)
COLLINA

Al comma 1, capoverso «2-*ter*»*, dopo le parole:* «opere civili esistenti» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»

62.9 (testo 2)
FERRAZZI

Al comma 1, «2-*quater*»*, nel primo periodo sopprimere la parola:* «elettrochimico»*, e sostituire la lettera c) con la seguente:*« c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fatte salve, in caso di presenza di sbarramenti di ritenuta, il rilascio dell'approvazione tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»

Plenaria

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 18.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PARRINI propone di concludere i lavori della seduta corrente intorno alle ore 20,30 e di convocare due sedute notturne per le ore 22 e le ore 24.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente PARRINI comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, *pubblicate in allegato*: 10.60 (testo 2), 10.70 (testo 2), 10.144 (testo 3), 10.159 (testo 2), 10.191 (testo 4), 10.0.28 (testo 2), 14.0.5 (testo 3), 43.0.7 (testo 4), 43.0.54 (testo 4) e 55.0.12 (testo 3).

Avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49, precedentemente accantonati.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che si era ipotizzato di esaminare solo gli emendamenti accantonati su cui è stato espresso un parere favorevole.

Il presidente PARRINI precisa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Pertanto, nel frattempo, è preferibile procedere secondo l'ordine numerico fino all'articolo 64. Invita dunque il Relatore a riepilogare i pareri espressi sugli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone di accantonare l'emendamento 49.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 49.16 (testo 3). Invita i proponenti degli emendamenti 49.0.46 (testo 2), 49.0.111 (testo 3) e 49.0.47 (testo 2) a riformularli in un testo identico a quello dell'emendamento 49.16 (testo 3). Esprime parere contrario sull'emendamento 49.0.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 49.0.22 e 49.0.26. Invita i proponenti degli emendamenti identici 49.0.42 e 49.0.43 a trasformarli in ordini del giorno. Propone di accantonare gli emendamenti 49.0.45, 49.0.48 e 49.0.49.

Invita i proponenti dell'emendamento 49.0.50 a trasformarlo in ordine del giorno. Esprime parere contrario sugli emendamenti 49.0.52, 49.0.57, 49.0.58 e 49.0.65 e favorevole sull'emendamento 49.0.70 (testo 2), che è identico all'emendamento 48.0.12 (testo 2).

Propone di accantonare gli emendamenti identici 49.0.85 e 49.0.86. Invita i proponenti degli emendamenti 49.0.94 e 49.0.95 a trasformarli in ordini del giorno.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore, eccetto che sull'emendamento 49.0.22, su cui il parere è favorevole. Invita pertanto il Relatore a una rivalutazione della proposta di modifica.

Il relatore GARRUTI *(M5S)*, accogliendo la sollecitazione del rappresentante del Governo, esprime parere favorevole sull'emendamento 49.0.22.

L'emendamento 49.2 resta accantonato.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che l'emendamento 29.0.30 riproduce in parte il contenuto dell'emendamento 49.16 (testo 3). Ritiene incomprensibile che si chieda la riformulazione dell'emendamento 29.0.30, mentre sull'emendamento 49.0.65 è stato espresso un pa-

rere contrario. Dichiara pertanto la disponibilità a riformulare l'emendamento 29.0.30 nel senso indicato dal Relatore, purché sia ricompreso anche il testo dell'emendamento 49.0.65. Per superare l'*impasse* e trovare un accordo, si potrebbe porre in votazione l'emendamento 29.0.30, la cui approvazione precluderebbe in parte l'emendamento 49.16 (testo 3).

Il presidente PARRINI osserva che l'emendamento 49.16 (testo 3) deve comunque restare accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che la votazione dell'emendamento 49.0.65 potrebbe avere effetti preclusivi sull'emendamento 49.16 (testo 3).

Il presidente PARRINI precisa che l'effetto preclusivo è determinato solo dall'approvazione e non dalla semplice votazione di un emendamento e sull'emendamento 49.0.65 vi è il parere contrario di Relatore e Governo.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* riformula l'emendamento 49.0.111 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 49.16 (testo 3).

Gli emendamenti 49.16 (testo 3), 49.0.46 (testo 2), 49.0.47 (testo 2), 49.0.111 (testo 4) e 49.0.65 restano accantonati.

La senatrice VONO *(IV-PSI)* trasforma l'emendamento 49.0.1 nell'ordine del giorno G/1883/101/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Si passa alla votazione dell'emendamento 49.0.22.

Il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* ringrazia il rappresentante del Governo per aver espresso un parere favorevole. Comunica che la proposta di modifica è sottoscritta da tutto il Gruppo della Lega.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* aggiunge la propria firma e quella della senatrice Gallone.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 49.0.22.

Si passa all'emendamento 49.0.26.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che l'emendamento in esame tratta una materia analoga a quella dell'emendamento 49.0.22, in quanto consente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A. ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo. La proposta avrebbe ricadute positive sul settore dell'*automotive*, in particolare per il collezionismo e le auto storiche, e produrrebbe nuovo gettito per le casse dello Stato. Chiede per-

tanto di conoscere l'orientamento del Governo nel caso di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il sottosegretario MARGIOTTA assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno di questo tenore.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di apporre la propria firma e quella dei senatori del Gruppo della Lega anche all'emendamento 49.0.26.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)*, pur apprezzando la disponibilità del Governo di accogliere un ordine del giorno sulla materia delle targhe storiche, ritiene incomprensibile il motivo per cui non sia possibile approvare l'emendamento 49.0.26, al quale chiede di aggiungere la sua firma e quella del senatore Pagano.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* trasforma quindi l'emendamento 49.0.26 nell'ordine del giorno G/1883/128/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore CORBETTA *(M5S)* ritira l'emendamento 49.0.42, in vista di una sua trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice VONO *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 49.0.43 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/85/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Gli emendamenti 49.0.45, 49.0.48 e 49.0.49 restano accantonati.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritira l'emendamento 49.0.50 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/109/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Posto ai voti, l'emendamento 49.0.52 è respinto.

Si passa all'emendamento 49.0.57.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che l'emendamento 49.0.57 tenta di risolvere l'annoso problema della revisione dei mezzi pesanti, che dovrebbe essere effettuata ogni anno. Tuttavia, poiché le Motorizzazioni civili non riescono a garantire la tempestività del servizio, a questi mezzi viene consentito di viaggiare con la revisione scaduta, purché in possesso di una semplice prenotazione dell'appuntamento per la revisione. Consentendo di effettuare la revisione presso le officine private, si potrebbe alleggerire il carico di lavoro degli uffici delle Motorizzazioni. Anche il successivo emendamento 49.0.58 è ispirato da finalità di semplificazione analoghe, in quanto estende anche ai rimorchi le disposizioni relative alla revisione delle motrici.

Ritiene incomprensibile che siano respinte queste proposte di modifica, in quanto anche dalla revisione presso le officine private deriverebbe un gettito per le casse statali. Chiede di sapere se il Governo sarebbe disponibile ad accogliere un ordine del giorno almeno con riferimento all'emendamento 49.0.58.

Il sottosegretario MARGIOTTA assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno dello stesso tenore dell'emendamento 49.0.58, purché nella formulazione si tenga conto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 49.0.57 è respinto.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* trasforma l'emendamento 49.0.58 nell'ordine del giorno G/1883/126/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

L'emendamento 49.0.70 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Restano altresì accantonati gli emendamenti 49.0.85 e 49.0.86.

La senatrice VONO *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 49.0.94 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/84/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ritira l'emendamento 49.0.95 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/111/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce che, nel riprendere la votazione degli emendamenti accantonati, si potrebbe approvare l'emendamento 29.0.30 e, successivamente, la restante parte dell'emendamento 49.16 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone di accantonare nuovamente gli emendamenti identici 50.4 e 50.5, nonché gli emendamenti 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 50.10, 50.11 (testo 2), 50.12, 50.13, 50.14, 50.15 e 50.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.18. Propone di accantonare l'emendamento 50.19. Esprime parere contrario sugli emendamenti 50.21 (testo 3), 50.23 (testo 2) e 50.24.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.25 (testo 3). Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 50.26 e 50.27, limitatamente alla lettera *b)*, pertanto invita i proponenti a riformularli in un testo identico all'emendamento 50.25 (testo 3).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.31 e contrario sull'emendamento 50.33. L'emendamento 50.38 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 50.28 (testo 2).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.48 (testo 2). Propone di accantonare gli emendamenti 50.58 (testo 2), 50.59 (testo 2), 50.60 (testo 3), gli identici 50.61 e 50.62. Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.73 (testo 2). Propone di accantonare gli emendamenti 50.89, 50.90 e 50.91. Il parere sull'emendamento 50.99 è contrario.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 50.113 (testo 2), 50.114, 50.115, 50.116, 50.117 e 50.118, nonché parere contrario sull'emendamento 50.133. Propone di accantonare l'emendamento 50.134 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 50.135. Propone l'accantonamento degli emendamenti 50.137 e 50.138.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.0.18, limitatamente alla lettera *a)*, e sull'emendamento 50.0.20. Esprime parere contrario sugli identici 50.0.22, 50.0.23, 50.0.24 e 50.0.25 e sugli emendamenti 50.0.26 e 50.0.27.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* chiede l'accantonamento dell'emendamento 50.133, in quanto di contenuto analogo all'emendamento 50.134 (testo 2). Segnala inoltre che gli emendamenti identici 62.16 e 62.17, già approvati, hanno contenuto analogo all'emendamento 50.0.20, su cui il Relatore ha espresso parere favorevole.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* sottoscrive l'emendamento 50.13.

Restano accantonati gli emendamenti identici 50.4 e 50.5, nonché gli emendamenti 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 50.10, 50.11 (testo 2), 50.12, 50.13, 50.14, 50.15 e 50.16.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 50.18.

L'emendamento 50.19 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 50.21 (testo 3) è respinto.

Il senatore GIROTTO *(M5S)* ritira l'emendamento 50.23 (testo 2).

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 50.24.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)*, accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 50.26 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)*, accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 50.27 in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 50.25 (testo 3), 50.26 (testo 2) e 50.27 (testo 2).

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia un voto contrario, in coerenza con la proposta di modifica presentata dal suo Gruppo, volta a sopprimere la Commissione tecnica.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 50.25 (testo 3), 50.26 (testo 2) e 50.27 (testo 2) risultano approvati.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 50.31.

L'emendamento 50.33 decade per assenza dei proponenti.

L'emendamento 50.38 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 50.28 (testo 2).

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 50.48 (testo 2).

Restano accantonati gli emendamenti 50.58 (testo 2), 50.59 (testo 2) e 50.60 (testo 3), nonché gli identici 50.61 e 50.62.

Anche l'emendamento 50.73 (testo 2), su cui è stato espresso un parere favorevole, resta accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sono accantonati altresì gli emendamenti 50.89, 50.90 e 50.91.

Posto ai voti, l'emendamento 50.99 è respinto.

Con un'unica votazione le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 50.113 (testo 2), 50.114, 50.115, 50.116, 50.117 e 50.118.

Il presidente PARRINI, accogliendo la richiesta del senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 50.133.

È quindi accantonato anche l'emendamento 50.134 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 50.135 è respinto.

Restano accantonati gli emendamenti 50.137 e 50.138.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)*, accogliendo l'invito del RELATORE, riformula l'emendamento 50.0.18 in un testo 2 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di aggiungere la firma dei senatori del Gruppo della Lega.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 50.0.18 (testo 2).

L'emendamento 50.0.20 risulta assorbito dall'approvazione degli emendamenti identici 62.16 e 62.17.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di accantonare l'emendamento 50.0.22 per valutarne la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* formula richiesta analoga in merito all'emendamento 50.0.23, di contenuto identico all'emendamento 50.0.22.

Gli emendamenti identici 50.0.22 e 50.0.23 sono quindi accantonati.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 50.0.24 e 50.0.25 sono respinti.

Si passa all'emendamento 50.0.26.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* sottolinea che l'emendamento reca una proposta di buonsenso, in quanto prevede una procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di un determinato sito, per evitare che i lavori siano bloccati successivamente. Chiede pertanto di accantonare l'emendamento in esame, per consentire una riflessione più approfondita.

L'emendamento 50.0.26 è quindi accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 50.0.27 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51, precedentemente accantonati.

Su richiesta della relatrice SUDANO *(IV-PSI)*, sono ulteriormente accantonati gli emendamenti identici 51.2 e 52.3, nonché l'emendamento 51.4 (testo 2).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52, precedentemente accantonati.

La relatrice SUDANO *(IV-PSI)* propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 52.6 e 52.11. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 52.12 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere favorevole sull'emendamento 52.15 (testo 2). Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 52.0.5, espungendo i commi 2, 3 e 4. Esprime parere contrario sugli emendamenti 52.0.7, 52.0.8 e 52.0.9. Propone di accantonare l'emendamento 52.0.10 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello della Relatrice.

Gli emendamenti 52.6 e 52.11 restano accantonati.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* ritira l'emendamento 52.12 (testo 2).

Il presidente PARRINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 52.15 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, accogliendo l'invito della Relatrice, riformula l'emendamento 52.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che quindi è accantonato per l'espressione del parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 52.0.7 è respinto.

Si passa all'emendamento 52.0.8.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* riferisce che, nella giornata odierna, nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea in 14ª Commissione, il Governo e il Relatore hanno espresso un parere favorevole su un emendamento di tenore analogo a quello dell'emendamento in esame, per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici in discariche, cave e aree per le quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale. Chiede pertanto che l'emendamento in esame sia accantonato, insieme agli emendamenti 52.0.9 e 52.0.10 (testo 2), che trattano la stessa materia.

Il presidente PARRINI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 52.0.8, 52.0.9 e 52.0.10 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 53, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere favorevole sull'emendamento 53.1 e contrario sull'emendamento 53.2 (testo 3). Il parere è favo-

revole anche sull'emendamento 53.3 (testo 2) e sull'emendamento 53.18, il cui contenuto è analogo a quello dell'emendamento 53.1. Propone di accantonare gli emendamenti 53.19 e 53.20 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 53.0.4.

La senatrice MORONESE *(M5S)* riformula l'emendamento 53.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 53.18.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 53.1 (testo 2) e 53.18 sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 53.2 (testo 3).

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che la prima parte dell'emendamento 53.2 (testo 3) modifica i criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale ai fini degli interventi di bonifica, includendo le centrali elettriche a carbone e i siti di conferimento in discarica di lignite. Prende atto che evidentemente la decarbonizzazione non è più tra gli obiettivi prioritari della maggioranza. A suo avviso, sarebbe stato opportuno introdurre un elemento di innovazione nel testo unico ambientale, dopo 14 anni dalla sua approvazione.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* sottolinea che la questione dei SIN è stata ampiamente sottovalutata. Occorrerebbe invece accogliere le istanze dei territori, il cui sviluppo economico è ostacolato dalle norme vigenti.

L'emendamento 53.2 (testo 3) viene accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 53.3 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 53.19 è accantonato.

È altresì accantonato l'emendamento 53.20 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 53.0.4 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54, precedentemente accantonati.

Su richiesta del relatore GARRUTI *(M5S)*, sono accantonati gli emendamenti 54.8 (testo 4) e 54.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 55, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone l'accantonamento degli emendamenti 55.1, 55.2 (testo 2) e 55.3 (testo 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2), di cui propone l'accan-

tonamento per il parere della Commissione bilancio. Propone l'accantonamento degli emendamenti 55.6, 55.8 (testo 2), 55.12, 55.13, 55.16 e 55.17. Esprime parere contrario sugli identici 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3 e 55.0.4.

Propone di accantonare gli emendamenti 55.0.11 (testo 2) e 55.0.12 (testo 3). Esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.20 (testo 3). Propone infine di accantonare l'emendamento 55.0.21.

Restano accantonati gli emendamenti 55.1, 55.2 (testo 2) e 55.3 (testo 2), nonché gli identici 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2).

Sono altresì accantonati gli emendamenti 55.6, 55.8 (testo 2), 55.12, 55.13, 55.16 e 55.17.

Si passa agli emendamenti identici 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3 e 55.0.4.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che le proposte di modifica in esame consentirebbero una reale semplificazione nello smaltimento degli imballaggi, che attualmente devono essere ritirati da mezzi differenti da quelli che hanno trasportato il prodotto nuovo imballato. Questo incide negativamente sul consumo di carburante, sul traffico e sulle emissioni nocive.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ritiene incomprensibile la contrarietà di Relatore e Governo sugli emendamenti in esame. Ritiene che il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere particolarmente sensibile alle considerazioni del senatore Arrigoni a sostegno delle modifiche proposte. Chiede pertanto che gli emendamenti siano accantonati, con l'auspicio che il rappresentante del Governo possa modificare il proprio parere.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, associandosi alle considerazioni del senatore Arrigoni, aggiunge la sua firma e quella dei senatori Grassi e Calderoli, nonché delle senatrici Pirovano e Riccardi all'emendamento 55.0.2, ritenendone pienamente condivisibile lo spirito. Chiede pertanto una riflessione più approfondita sul tema.

Il sottosegretario MARGIOTTA invita i proponenti degli emendamenti in esame a trasformarli in ordini del giorno, in quanto sono in corso di predisposizione i nuovi formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, proprio con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, in considerazione delle rassicurazioni fornite dal Governo, trasforma l'emendamento 55.0.2 nell'ordine del giorno G/1883/127/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

La senatrice VONO *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 55.0.1.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ritira l'emendamento 55.0.3.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* ritira l'emendamento 55.0.4.

Sono infine accantonati gli emendamenti 55.0.11 (testo 2), 55.0.12 (testo 3), 55.0.20 (testo 3) e 55.0.21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni sono ulteriormente convocate oggi, martedì 1º settembre, alle ore 22 e alle ore 24.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

(al testo del decreto-legge)

G/1883/84/1 e 8 (*già* 49.0.94)
BITI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 49.0.94.

G/1883/85/1 e 8 (*già* 49.0.43)
VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sancisce l'obbligo in capo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici, di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

il medesimo obbligo è posto in capo ai soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

considerato che:

la compilazione e l'invio entro i termini indicati dei questionari o delle indagini somministrati dall'ISTAT comporta un onere in termini di tempo, costi e risorse per i soggetti privati;

la somministrazione dei suddetti questionari non avviene in maniera sporadica e la mancata risposta nei termini indicati comporto l'applicazione di rilevanti sanzioni,

impegna il Governo:

ad adottare misure di semplificazione e razionalizzazione per la gestione e la compilazione dei questionari inviati dall'ISTAT cui sono obbligate a rispondere le imprese, al fine di prevedere l'invio di un unico questionario annuale contenente tutte le domande necessarie.

G/1883/101/1 e 8 (*già* 49.0.1)

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

l'installazione del sistema di segnalazione, gestione e controllo European Rail Traffic Management System (ERTMS) ha come finalità quella di garantire l'interoperabilità tra le varie reti ferroviarie europee e costituisce uno dei requisiti indicati per la rete TEN-T dal Regolamento UE n. 1315/2013;

la destinazione di adeguate risorse volte a finanziare l'attrezzaggio del materiale rotabile favorirebbe una più rapida implementazione del suddetto sistema di segnalamento e contribuirebbe a sostenere gli investimenti nel settore dei trasporti, favorendo il rilancio dell'economia alla luce delle ripercussioni negative generatesi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19,

impegna il Governo:

ad istituire un apposito fondo per gli anni 2020-2024, le cui risorse sono da destinare al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

G/1883/109/1 e 8 (*già* 49.0.50)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

premesso che:

in considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti da un lato nella disciplina delle giornate di apertura delle attività commerciali e, dall'altro nell'organizzazione dei flussi produttivi e logistici sempre più improntata a modelli "just in time", la domanda potenziale di trasporto si distribuisce in maniera più uniforme durante i diversi giorni della settimana;

considerato che:

è necessario, a fronte delle difficoltà sperimentate dalla filiera durante l'emergenza Covid-19, favorire la competitività delle imprese di autotrasporto, soprattutto di quelle che svolgono trasporti internazionali che, stante la carenza di personale della motorizzazione specializzato in queste operazioni, saranno, di nuovo, costrette a tenere i mezzi fermi anche per mesi, in attesa di poter effettuare le revisioni, una volta che si esauriranno i periodi di proroga di validità delle stesse, straordinariamente riconosciuti per l'emergenza Covid-19 a livello europeo;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di adeguare alle nuove esigenze distributive, anche la disciplina delle giornate di divieto di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati, prevedendo la possibilità di introdurre tali divieti nelle giornate festive o feriali, soltanto in presenza di reali motivazioni legate alla sicurezza stradale, da contemperare in ogni caso, come già previsto, oggi dal solo Regolamento, con la considerazione degli effetti che tali divieti generano sull'attività di autotrasporto e sul sistema economico e produttivo nel complesso;

valutare altresì l'opportunità di modificare l'art. 80 del Codice della Strada in materia di revisioni, prevedendo che l'affidamento anche ai privati delle operazioni di revisione dei veicoli a motore di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate (previsto dalla legge di bilancio del 2019 ma ancora non operativo), venga esteso anche ai rimorchi (rimasti inspiegabilmente esclusi dalla novella) e ai mezzi che trasportano derrate alimentari deperibili in regime a temperatura controllata A.T.P (per i quali, invece, non esistono motivazioni tecniche a supporto di un'esclusione, tenuto conto che questi mezzi sono già sottoposti a verifiche periodiche presso centri di collaudo privati per le proroghe dell'attestazione A.T.P).

G/1883/111/1 e 8 (*già* 49.0.95)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento n. 49.0.95.

G/1883/126/1 e 8 (*già* 49.0.58)

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

gli uffici delle motorizzazioni civili soffrono da tempo una cronica carenza di personale che si riflette sulle procedure cui i medesimi uffici sono preposti, con un allungamento dei tempi di attesa oltremisura;

il protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha determinato un aggravio della situazione di sofferenza in cui versano le motorizzazioni civili, rendendosi urgente l'introduzione di misure di semplificazione nella gestione amministrativa;

particolari problematiche si riscontrano nella gestione delle procedure relative alla revisione periodica dei veicoli pesanti presso le officine autorizzate;

sarebbe opportuno, ai fini di uno snellimento dei tempi relativi alle procedure di revisione, ricomprendere nella disciplina di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i rimorchi annessi ai veicoli oggetto di revisione:-

ad adottare gli opportuni atti di modifica della norma in questione, ricomprendendo nelle procedure previste dal comma 8, dell'articolo 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i rimorchi annessi ai veicoli oggetto di revisione.

G/1883/127/1 e 8 (*già* 55.0.2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato, premesso che:

in base all'attuale normativa, il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da quelli con i quali viene trasportata la merce: ciò comporta rilevanti impatti sull'inquinamento, sul traffico e, in generale, sull'ambiente, in quanto i mezzi che consegnano le merci devono tornare ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita;

si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano le merci non possono trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse (costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti pericolosi, quale può essere un frigorifero dismesso dal consumatore, sulla base delle semplificazioni introdotte per la gestione dei Raee;

nella maggior parte dei casi le imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi, pertanto i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in reverse logistic, dai luoghi di consegna ai magazzini centrali o altri transit point logistici, ma devono essere depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi o ubicati nei centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro;

è necessario adottare quanto prima le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, in coerenza anche con quanto previsto dall'art. 180-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 circa l'emanazione (che avrebbe dovuto realizzarsi entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento ma non si è mai realizzata) di uno o più decreti ministeriali (Ministero dell'ambiente, di concerto con Ministero sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata) contenenti le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso la previsione di procedure autorizzative semplificate;

impegna il governo:

- ad introdurre procedure semplificate per la movimentazione dei rifiuti da imballaggio, così come già avvenuto per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate dai consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura ("uno contro uno"), prevedendo con dettaglio i limiti della delega alla regolamentazione secondaria;

- in fase di predisposizione del decreto attuativo previsto dall'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad inserire, fra i criteri direttivi riferiti alle misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G/1883/128/1 e 8 (*già* 49.0.26)

SAPONARA, CAMPARI, GRASSI, CORTI, RUFA, PERGREFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Atto Senato 1883,

premesso che:

il parco dei veicoli di interesse storico e collezionistico attualmente in possesso della motorizzazione ha al suo interno una notevole percentuale di veicoli reimmatricolati;

si stima possano essere non meno di 5000 le richieste di targhe originali avanzate annualmente alla Motorizzazione civile;

considerato che:

la possibilità di richiedere, dietro contributo, l'utilizzo delle targhe storiche, potrebbe comportare delle nuove entrate erariali per le casse dello Stato;

impegna il Governo:

già dal prossimo provvedimento utile, ad apportare puntuali modifiche al Codice della Strada che consentano al privato cittadino l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico con l'utilizzo della targa della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa nel formato e nella grafica del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo.

Art. 10.

10.60 (testo 2)
VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;'';»

10.70 (testo 2)
CROATTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbar-

cazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;'';».

10.144 (testo 3)

QUARTO, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA, PAVANELLI, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, CORRADO, DONNO

Al comma 4, sostituire le parole: «di tre anni» *con le seguenti:* «rispettivamente di un anno e di tre anni».

10.159 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, NISINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o

del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-*ter*. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento."»

10.191 (testo 4)

BITI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la ricostruzione degli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni sportive di livello professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere per garantirne l'adeguamento agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Tale provvedimento è adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni ove necessario per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sul-

l'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-*ter*. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-*bis*, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento."»

10.0.28 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;'';»

---

rt. 14.

14.0.5 (testo 3)

VACCARO, MARILOTTI, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

''9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in più esercizi, an-

che siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 4 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può, essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-*ter*. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line."».

Art. 43.

43.0.7 (testo 4)

GIROTTO, CAMPAGNA

Dopo l'**articolo,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 43-*bis*.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola "marittima" aggiungere le parole "e delle acque interne"».

43.0.54 (testo 4)
TARICCO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*ter.*

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola "marittima" aggiungere le parole "e delle acque interne"».

Art. 49.

49.0.111 (testo 4)
MIRABELLI

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: ''E-*bis*. Strade urbane ciclabili;'';

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: ''E-*bis*. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.'';

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis* è sostituito dai seguenti: "12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, de-

limitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-*ter*) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: ''58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-*bis*) stabilire che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-*bis*, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ''doppio senso ciclabile'' ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o

la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis".

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al perso-

nale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:''4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.'';

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.'';

h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: ''procede all'aggiornamento della carta di circolazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.'';

2) al comma 4, dopo le parole: ''l'aggiornamento'' sono inserite le seguenti: ''dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli'';

i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.'';

l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:''8-*bis*. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.'';

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.'';

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:''10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';

m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-*ter*. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-*bis*. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2-*bis*. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a ''doppio senso ciclabile'' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente'';

q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: ''e per quelli adibiti a locazione senza conducente'' sono inserite le seguenti:'', ovvero con facoltà di acquisto in leasing,'';

r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.'';

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";

s) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), le parole: ''attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio1997, n. 127'' sono sostituite dalle seguenti: ''o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone''.

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-*quinquies*. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante ''Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7,comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:''4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4della legge 1º dicembre 1986, n. 870.''.

5-*septies*. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia'';

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.''.

5-*octies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''entro il 31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2021''.

5-*nonies*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-*decies* All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: ''sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

5-*undecies*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

5-*duodecies*.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

Art. 50.

50.26 (testo 2)

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, ALFREDO MESSINA, PAGANO

All'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del sente articolo».

50.27 (testo 2)

RUSPANDINI

All'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del sente articolo».

50.0.18 (testo 2)

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, ALFREDO MESSINA, PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 50-*bis.*

(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)

1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-*sexies*, aggiungere la seguente:

''*m*-septies. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-*bis* e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione''.».

Art. 52.

52.0.5 (testo 2)

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole: ''tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' con le seguenti: ''il 31 dicembre 2023''».

Art. 53.

53.1 (testo 2)

MORONESE, CORRADO, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 dopo le parole: ''Ai fini della perimetrazione del sito'' sono aggiunte le seguenti: '', inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,'';

2) al comma 4 le parole: ''può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)'';

2-*ter*. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''ai sensi dell'articolo 250'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5'', nonché dopo le parole: ''L'onere reale viene iscritto'' sono aggiunte le seguenti: ''nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio''»;

2-*quater*. All'articolo 306-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: ''Salvo che la tran-

sazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.'', nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''in sede amministrativa''.».

Art. 55.

55.0.12 (testo 3)
RENZI, BITI, STEGER, PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis.* Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-*ter.* Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adegua-

mento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento."»

€ 5,20